



Circolare studio Marzo 2020: Principali misure previste nel Decreto “Cura Italia”

➤ **Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi**

Per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti sono tutti rinviati al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

➤ **Credito d'imposta per canoni di locazione negozi e botteghe**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa viene riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)** al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoVID-19 sull'intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

➤ **Sospensione dei carichi affidati all'agente di riscossione**

I versamenti, **scadenti tra il 08/03 ed il 31/05**, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **30 giugno**. Tale disposizione riguarda le **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, gli **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate, gli **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali, gli **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le **ingiunzioni** e **atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

Si ricorda che **entro il 31 maggio 2020** dovranno essere effettuati i pagamenti delle rate **“rottamazione ter”** scaduta il 28 febbraio 2020 e del **“saldo e stralcio”** scadente il 31 marzo.



Il testo definitivo del provvedimento economico urgente emanato in considerazione dell'emergenza coronavirus non menziona gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio.

Il coronavirus non sospende i termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti **alla data del 29 febbraio 2020** o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

#### ➤ **Sospensione delle rate dei mutui**

La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti. Con il nuovo decreto del 16 marzo "Cura Italia" è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza.

Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi - i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato "in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data", una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall'autorità competente con il diffondersi del Covid-19. L'altra novità, oltre all'estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).



**Come fare richiesta di sospensione del mutuo:** la domanda va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l'istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. Il provvedimento, si legge ancora nel testo, verrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

➤ **Bonus 600 euro autonomi e partite IVA: a chi spetta**

Il bonus 600 euro potrà essere richiesto da liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020. Potrà quindi essere richiesto dagli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26 Legge 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Inoltre riguarda i lavoratori autonomi iscritti all'AGO INPS; per intenderci artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19.

Infine riguarda i lavoratori dipendenti stagionali di alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi (turismo e agricoltura) e i lavoratori dello spettacolo.

**Elenco beneficiari del bonus autonomi e partite IVA di 600 euro**

Riepilogando possono accedere al contributo:

1. liberi professionisti con partita IVA (iscritti alla gestione separata INPS) e co.co.co. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3. lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli stessi non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
4. i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
5. i lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Questi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

**A chi non spetta il bonus di 600 euro**

Restano quindi esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri ecc.). Bisogna controllare se anche le casse "private" emaneranno apposite misure per far fronte alle emergenze delle singole categorie di appartenenza.

**Art. 44. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus**

Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire



il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto 18/2020, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di questa indennità nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

### **Bonus 600 euro per il Coronavirus: come richiederlo**

Il limite di spesa fissato dal Governo per questa misura è di 1 miliardo e 800 milioni di euro ed è suddiviso in base alle varie categorie di lavoratori. Il bonus sarà erogato direttamente dall'Inps a coloro che ne hanno diritto, ma si dovrà presentare una apposita richiesta all'Istituto. L'Istituto successivamente verificherà i requisiti di chi ha presentato la domanda e successivamente verserà l'indennità.

#### ➤ **Indennità lavoratori del settore agricolo (Art. 30)**

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

#### ➤ **MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

### **Aziende con CIGO e Assegno Ordinario**

Rientrano in questa misura le attività appartenenti ai seguenti settori:

- *Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas*
- *Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970*
- *Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco*
- *Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato*
- *Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica*
- *Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi*
- *Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato*
- *Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici*
- *Imprese addette all'armamento ferroviario*
- *Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica*



- *Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini*
- *Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo*
- *Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.*

Tutte le attività sopra indicate che - nel 2020 - sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "**emergenza COVID-19**". Per esse: non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto e sono esonerate dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Inoltre sono dispensate dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale. La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro.

Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Per tali misure è previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.

#### CIG in Deroga concessa alle aziende non coperte dalla CIGO o dall'assegno ordinario

Rientrano tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente e sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga:

- o può essere chiesto alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
- o è concesso con decreto delle Regioni e delle province autonome interessate;

Il decreto deve essere trasmesso all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.



Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

**Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.**

#### **Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario**

Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

#### **Passaggio dall'assegno di solidarietà all'assegno ordinario**

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

#### **Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi**

A decorrere dal 5 marzo, per l'anno 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, per i figli (max 12 anni e disabili di qualsiasi età), di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

**I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, c.26, L.335/95, hanno diritto a fruire, per i figli (max 12 anni e disabili di qualsiasi età), di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, calcolato secondo i criteri previsti in decreto. Un'indennità simile è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS**.

Tale congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a determinate condizioni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

#### **Bonus baby-sitting**

In alternativa alle misure sopra previste, è disciplinata la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**Si resta in attesa delle circolari operative dell'INPS per poter procedere alla verifica delle condizioni in essa contenute.**